

nel merito: accertare e dichiarare abusive, ovvero illecite o comunque in violazione degli obblighi di sana e prudente gestione del credito bancario, le concessioni di credito, da parte di Banca B.B. a favore dell'odierna fallita A.A., in forza dei contratti di finanziamento sopra descritti, e, per l'effetto, condannare Banca B.B. a risarcire al Fallimento A.A. in liquidazione il danno cagionato alla Società e ai suoi creditori, determinato nell'importo pari ad euro 2.700.000,00, ovvero nella maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa;

In via istruttoria: si chiede che sia disposta una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto:

- a) la verifica dei seguenti indici relativi ai bilanci di esercizio dell'odierna fallita: indici di redditività, indici di liquidità, indici finanziari;
- b) la determinazione della data di annacquamento del capitale sociale dell'odierna fallita, alla luce delle rettifiche indicate nella relazione sub Doc. 2, pp. 14-16;
- c) la determinazione del danno subito dall'odierna fallita, inteso quale aggravamento del passivo di quest'ultima, derivante dalla continuazione dell'attività d'impresa, a decorrere dalla data delle singole erogazioni finanziarie da parte della banca convenuta, in esecuzione dei contratti di mutuo per cui è causa, e a decorrere dalla data di annacquamento del capitale sociale dell'odierna fallita;
- d) la determinazione dell'efficienza causale delle erogazioni finanziarie della banca convenuta, in forza dei contratti di mutuo per cui è causa, rispetto alla continuità aziendale dell'odierna fallita nel periodo 31.12.2012 sino alla data in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento

in ogni caso: con integrale refusione di spese e compenso professionale”.

Parte convenuta:

NEL MERITO

sulla domanda attorea di risarcimento del danno da abusiva erogazione di credito asseritamente commessa dalla Banca attraverso la concessione dei **primi tre mutui**

IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE, per l'ipotesi in cui venisse ritenuto che l'asserito diritto di credito risarcitorio oggetto della domanda attorea sia soggetto a prescrizione estintiva ordinaria decennale: **Dichiarare** che tale diritto si è estinto per intervenuta prescrizione estintiva decennale il 23 aprile 2019 o, comunque, nel diverso momento che verrà ritenuto provato o di giustizia e, per l'effetto, **Rigettare** la domanda attorea.

IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA (quale integrazione dell'eccezione di prescrizione già proposta dalla convenuta nella comparsa di risposta, integrazione proposta in conseguenza delle difese svolte dall'attore nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.), per l'ipotesi in cui venisse ritenuto che l'asserito diritto di credito risarcitorio oggetto della domanda attorea sia soggetto alla prescrizione estintiva quinquennale applicabile all'azione finalizzata a fare valere la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali: **Dichiarare** che tale diritto si è estinto per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale il 29 maggio 2018 o, comunque, nel diverso momento che verrà ritenuto provato o di giustizia e, per l'effetto, **Rigettare** la domanda attorea.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, per la non creduta ipotesi in cui l'asserito diritto di credito risarcitorio oggetto della domanda attorea non venisse ritenuto estinto per intervenuta prescrizione estintiva: **Rigettare** integralmente la domanda attorea, **previo accertamento e declaratoria** della sua radicale infondatezza nel merito.

*NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA, per la non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto che la concessione dei primi tre mutui integri abusiva erogazione di credito: **Limitare** l'accoglimento della domanda attorea al danno che l'attore dovesse dimostrare che la Fallita e i suoi creditori avrebbero subito a causa dell'abusiva concessione di credito asseritamente commessa dalla Banca.*

NEL MERITO

*rispetto alla domanda attorea di risarcimento del danno da abusiva erogazione di credito asseritamente commessa dalla Banca attraverso la concessione del **quarto mutuo***

***IN VIA PRELIMINARE** (quale eccezione di prescrizione che la convenuta propone in conseguenza delle difese svolte dall'attore nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.), per l'ipotesi in cui si venisse ritenuto che l'asserito diritto di credito risarcitorio oggetto della domanda dell'attore sia soggetto alla prescrizione estintiva quinquennale applicabile all'azione finalizzata a fare valere la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali: **Dichiarare** che tale diritto si è estinto per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale il 29 ottobre 2018 o, comunque, nel diverso momento che verrà ritenuto provato o di giustizia e, per l'effetto, **Rigettare** la domanda attorea.*

***IN VIA PRINCIPALE**, per la non creduta ipotesi in cui il diritto oggetto della domanda attorea non venisse ritenuto estinto per intervenuta prescrizione estintiva: **Rigettare** integralmente la domanda attorea, **previo accertamento e declaratoria** della sua radicale infondatezza nel merito.*

***IN VIA SUBORDINATA**, per la non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto che la concessione dei primi tre mutui integri abusiva erogazione di credito: **Limitare** l'accoglimento della domanda attorea al danno che l'attore dovesse dimostrare che la Fallita e i suoi creditori avrebbero subito a causa dell'abusiva concessione di credito commessa dalla Banca.*

IN VIA ISTRUTTORIA

***Rigettare** l'istanza di CTU formulata dall'attore nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.*

IN OGNI CASO

***Condannare** l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite della presente causa.*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Fallimento A.A., in persona del Curatore a ciò autorizzato (doc.2), ha adito il Tribunale di Milano con richiesta di condanna di Banca B.B. al risarcimento dei danni per abusive concessioni di credito alla società.

Parte attrice ha esposto che:

- la società A.A., costituita in data 6.07.1970 e poi dichiarata fallita in data 7.03.2018, ha esercitato attività nel settore agricolo e zootecnico, con realizzazione di opere di sviluppo dell'agricoltura;
- la società aveva posto in essere 4 operazioni creditizie con la Banca convenuta finanziatrice, concedendo, a fronte dell'erogazione dei mutui, garanzie ipotecarie sul suo patrimonio immobiliare; segnatamente:

1) mutuo fondiario in pool n. 010/06001008 stipulato in data **29 agosto 2008** con Banca B.B. unitamente a Banca C.C. (oggi controllata da Banca A.A.) con erogazione di euro 1.200.000, assistito da garanzia ipotecaria volontaria di primo grado sul suo intero

patrimonio immobiliare in *(omissis)* (a finalità: miglioramenti agrari consistenti nella ristrutturazione di strutture agrituristiche in Comune di *(omissis)*);

2) mutuo n.098/459712 stipulato il **6 novembre 2008**, con erogazione di euro 450.000 assistito da ipoteca del valore di 900 mila sugli immobili oggetto della precedente garanzia (medesima finalità di ristrutturazione immobili);

3) mutuo n.098/01017017 stipulato in data **23 aprile 2009** per un finanziamento di euro 550.000, assistito da ipoteca volontaria di terzo grado per complessivi 935 mila, sul patrimonio immobiliare già oggetto delle precedenti garanzie;

4) contratto di mutuo fondiario n. 098/1129919 stipulato in data **29 ottobre 2013**, in forza del quale veniva erogato un finanziamento di euro 2.800.000 a fronte della concessione di ipoteca sull'intero patrimonio immobiliare della società fino alla concorrenza dell'importo di €4.760.000. Con tale ultimo contratto veniva, da un lato, rinegoziata la cronica esposizione debitoria della società (fino alla concorrenza di € 2.200.000,00, quale somma della sorte capitale dei primi tre mutui) e, dall'altro lato, veniva messa al servizio della continuità aziendale nuova finanza per € 600.000,00.

Proseguiva parte attrice affermando che:

- già nel periodo di concessione dei primi tre mutui, la società versava in una situazione di difficoltà economico-finanziaria, avendo conseguito risultati d'esercizio negativi a partire dal 2008 e presentando un patrimonio netto di valore esiguo rispetto all'indebitamento della società;
- tale situazione di crisi peggiorava nel corso degli anni fino ad assumere i caratteri dell'irreversibilità nel 2012, anno in cui la società A.A. registrava patrimonio netto negativo;
- le operazioni di credito, prive di patrimonio immobiliare proporzionato alle somme erogate, non erano accompagnate da alcun business plan o da un piano industriale, né tanto meno da un'analisi economica-finanziaria della finanziata e, in ogni caso, la incapacità di generare utili da parte della Società determinava ingenti perdite e un rilevante aggravamento del passivo;
- la concessione di finanza da parte della Banca con le suddette modalità ha integrato fattispecie tipica di concessione abusiva del credito, con conseguente responsabilità dell'istituto per aggravamento del passivo.

Per tutto quanto sopra esposto, la parte attrice ha formulato le conclusioni in epigrafe indicate.

Banca B.B., convenuta, ha depositato memoria di costituzione e risposta in data 02/01/2023, sollevando in via preliminare le seguenti eccezioni:

- eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito, indicando quale competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa istituita presso questo Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs.168/2003, comma 3 o comma 2 lett. a);

- eccezione di estinzione per prescrizione decennale del diritto al risarcimento azionato per danni da abusiva erogazione del credito, quanto meno con riferimento ai primi tre mutui, ciò in quanto la responsabilità da abusiva erogazione di credito, avendo natura contrattuale, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale con decorrenza dalla commissione dell'illecito ossia dalla stipulazione dei contratti di mutuo (29.8.2008, 6.11.2008, 23.4.2009). Nello specifico, con riguardo all'ultimo dei tre contratti di mutuo, la prescrizione risulterebbe maturata in data 23 aprile 2019, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione è solo del **5 maggio 2022**, dunque a prescrizione intervenuta; la Banca non potrà esser tenuta ad alcun risarcimento in relazione a tali primi tre mutui.

Nel merito, parte convenuta ha esposto che:

1- i primi tre mutui costituivano un'operazione unitaria di importo capitale pari a euro 2.200.000, garantito da ipoteca sul patrimonio immobiliare dell'odierna fallita pari a euro 4.400.000 e da fideiussione dell'avv. (omissis), amministratore e fideiussore della società A.A., per importo pari a euro 2.200.000;

2- la concessione dei primi tre finanziamenti da parte della Banca era avvenuta all'esito di un'istruttoria di fido, dalla quale era emersa la capacità della società di rimborsare il finanziamento e l'adeguatezza delle garanzie prestate. Ed infatti, gli indici venuti in rilievo nell'istruttoria di fido erano:

- il valore del patrimonio immobiliare che ammontava a euro 7.000.000;
- la possibilità di *vendere agevolmente* gli immobili compresi nel patrimonio immobiliare;
- l'adeguatezza del patrimonio e dei redditi dell'avv. (omissis), fideiussore della società;
- il patrimonio netto della società di euro 310.369;
- il fatto che la società stesse ancora svolgendo *attività preparatoria* al suo scopo, a giustificazione della produzione di *ricavi trascurabili*, e comunque non sufficienti a coprire i costi di produzione;

3- con riferimento alla concessione del quarto mutuo, esso consisteva in un finanziamento di euro 2.800.000, garantito da ipoteca pari a euro 4.860.000 sul patrimonio immobiliare dell'odierna fallita e da fideiussione dell'avv. (omissis) per euro 2.800.000. Essa Banca aveva concesso il quarto mutuo all'esito di un'istruttoria di fido, che evidenziava i seguenti elementi:

- il valore del patrimonio immobiliare della società era di euro 11.000.000. Si era, dunque, verificato un incremento del patrimonio immobiliare per un importo complessivo di euro 4.000.000.
- la possibilità di vendere agevolmente gli immobili compresi nel patrimonio immobiliare.

- l'adeguatezza dei redditi e del patrimonio dell'avv. (omissis), fideiussore della società.
- il patrimonio netto della società pari a euro 171.750. Sul punto, parte convenuta rilevava che nel 2012 non si era registrato un patrimonio netto negativo, perché in sede di bilancio la perdita di euro 203.715 era stata ripianata mediante l'utilizzo di utili riportati a nuovo e finanziamento soci.
- lo svolgimento da parte della società dell'attività preparatoria al suo scopo, a giustificazione della produzione di ricavi trascurabili, e comunque non sufficienti a coprire i costi di produzione.
- il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione dei primi tre mutui da parte dell'odierna fallita a causa di carenza di liquidità derivante dagli imprevisti costi sostenuti per eseguire i lavori di valorizzazione del patrimonio immobiliare.

4- i finanziamenti erano stati concessi alla luce dell'adeguatezza delle garanzie reali e personali concesse, dell'astratta profittevolezza dell'attività di scopo (ristrutturazione immobili a fine di messa a reddito), che la società avrebbe dovuto esercitare una volta conclusa l'attività preparatoria (impedita dall'improvviso decesso del socio al 99% e AU avv. (omissis)), nonché alla luce della insussistenza di uno stato di crisi o insolvenza (i primi 3 mutui erano volti ad attività preparatoria e la Società non aveva ancora iniziato ad esercitare l'attività propria; il quarto mutuo era erogato in base ad adeguata istruttoria di fido, in costanza di patrimonio netto positivo della Società);

5- la parte attrice non aveva in ogni caso allegato e articolato prova di danno e, in particolare, vi era assenza di prova che la Società fosse in crisi irreversibile fin dall'esercizio 2012 (all'epoca dell'ultimo finanziamento) e che un eventuale decremento di patrimonio netto fosse causalmente ascrivibile alla asserita abusiva concessione di credito della Banca, comunque non potendo operare criteri presuntivi per l'accertamento del danno.

Parte convenuta ha quindi concluso come in epigrafe indicato.

Sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza, il giudice rimetteva in uno al merito la decisione sulle questioni preliminari sollevate da parte convenuta, non ritenendole tali da condurre alla definizione del giudizio, come da ordinanza motivata del 23-5-23.

Dopo il deposito di memorie ex art.183, comma 6 cpc, il giudice non ammetteva la consulenza tecnica invocata da parte attrice e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, trattenendo la causa in decisione dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini di legge.

A)- La convenuta ha sollevato eccezione di **“incompetenza”** in favore del tribunale sezione specializzata delle Imprese, in considerazione del profilo che la decisione della causa implicherebbe necessariamente la verifica e l'accertamento della condotta in concorso degli amministratori della Società poi fallita, onde verificare se costituente illecito quale abusivo ricorso al credito. La domanda risarcitoria del

Fallimento sarebbe, secondo la prospettazione di parte convenuta, di competenza della sezione specializzata del tribunale delle imprese in quanto azione di responsabilità degli amministratori (146 lf) o in quanto connessa o relativa a “rapporti societari”, dunque rientrante nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa, ai sensi dell’art. 3 D. Lgs.168/2003 (per come modificato dal d.l. n. 1 del 2012, convertito in l. n. 27 del 2012) istituita presso questo Tribunale. Ebbene, oltre a qui richiamare la motivazione già resa dal g.i. nell’ordinanza riservata, all’esito della prima udienza, si consideri ulteriormente che, fermo restando che non è posta in discussione la competenza territoriale del Tribunale di Milano (luogo in cui è aperto il Fallimento B.B. e in cui ha sede la convenuta, Banca B.B.), la questione sollevata inerisce piuttosto alla suddivisione interna tra sezioni dello stesso Tribunale (nel caso di specie, la sezione II in materia di procedure concorsuali e crisi di impresa e la sezione XV specializzata in materia di impresa e diritto societario), appunto ipotesi in cui entrambe le sezioni fanno parte del medesimo ufficio giudiziario. La ripartizione tra sezioni, o tabellare, non attiene alla “competenza”, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario (sul punto, **Cass.Su.Uu.n.19882/2019**: *Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita*).

In sostanza, si tratta di questione di rilievo meramente tabellare (ricordando comunque che la sezione specializzata **decide in composizione collegiale**) e fermo restando un profilo di competenza non per materia ma per territorio, unicamente nella relazione tra la sezione specializzata, da un lato, ed il Tribunale diverso da quello in cui è presente detta sezione specializzata dall’altro, e quindi nel caso in cui sia stato adito il Giudice "anche territorialmente sbagliato".

In considerazione del fatto che la questione qui in esame è stata prospettata e valutata solo all’esito della comparsa costitutiva (e dunque successivamente al limite temporale posto dalle tabelle allora in vigore, per il trasferimento del fascicolo da una sezione ad altra: a mente del documento organizzativo tabellare al momento vigente, “*la trasmissione del procedimento ad altra sezione non possa più avvenire dopo il provvedimento del presidente di sezione di assegnazione della causa al singolo giudice, ex art.186 bis co.1 cpc*”) --e dunque, non già valutata in sede di designazione del gi da parte del presidente di sezione, termine posto dalle tabelle quale linea temporale entro cui sollecitare il trasferimento con riassegnazione ad altra sezione--, questo giudice ha ritenuto di non poter disporre la trasmissione della causa al Presidente per la riassegnazione, così conservandosi a questa II sezione civile la trattazione della presente controversia (pur discosta dalla materia tabellare di sezione), in ogni caso ferma la competenza collegiale disposta *ex lege*.

Come sopra precisato, trattandosi di medesimo tribunale, non vi sono profili di incompetenza.

Si osserva solo che non occorre, peraltro, che siano contestualmente intraprese le due azioni, verso gli organi sociali e verso le banche terze: pur quando, infatti, sia allegata la loro responsabilità concorrente, per avere con le rispettive condotte cagionato il medesimo danno, ai sensi dell'art. 2055 c.c., le obbligazioni restano solidali ed i responsabili meri litisconsorti facoltativi

B)-Quanto alla **prescrizione**, si osserva innanzitutto che in tema di abusiva concessione di credito, il Curatore può agire sia ex artt. 1176 e 1218 c.c. allegando il danno diretto sofferto dall'impresa sia ex art. 2043 c.c. per il pregiudizio subito dall'intero ceto creditorio derivante dalla riduzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. Inoltre, non è necessario che il giudizio sia promosso congiuntamente contro l'istituto di credito e gli amministratori (cfr. Cass. civ. n. 1387/2023).

La domanda attorea di risarcimento del danno da abusiva concessione di credito riguarda una responsabilità che va ricondotta nell'alveo della responsabilità contrattuale: *“Nel caso di concessione di credito, è invero convincente l'inquadramento della stessa, se si vuole operare secondo categorie classificatorie, nell'ambito della responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., da cui derivano, a carico delle parti, reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c.”* (Cass. civ. n. 24725/2021).

Secondo questa ricostruzione, il diritto al risarcimento del danno è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, decorrente dalla commissione dell'illecito, che coincide con la stipulazione dei contratti di mutuo. Mentre per i primi tre mutui, stipulati nel 2008 e nel 2009, il termine di prescrizione sarebbe già maturato, con riferimento al quarto mutuo, che ammonta a euro 2.800.000 e con il quale si è rinegoziata la posizione debitoria della società, e che è stato concesso il 29 ottobre 2013, il Fallimento, con diffida del 5 maggio 2022 ha interrotto la prescrizione.

In ogni caso, si deve considerare che, come sopra indicato, che il Curatore fallimentare è legittimato ad agire, nei confronti della banca e per i danni cagionati alla società fallita, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, ossia al medesimo titolo per il quale avrebbe potuto agire l'imprenditore danneggiato, deducendo la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato, per il pregiudizio causato al patrimonio della società dall'attività di finanziamento. *Tale azione - in effetti - spetta senz'altro al curatore, come successore nei rapporti del fallito, ai sensi dell'art. 43 I. fall., che sancisce, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del predetto, trattandosi di lesione del patrimonio dell'impresa fallita e di un diritto rinvenuto dal curatore nel patrimonio di questa* (Cass.18610/2021). Il Curatore, a cui spetta la legittimazione per le c.d. azioni di massa, volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., è legittimato ad esperire l'azione risarcitoria per il danno al patrimonio dell'impresa, con la conseguente diminuita garanzia patrimoniale della

stessa, ai sensi dell'art. 2740 c.c., scaturita dalla concessione abusiva del credito, che abbia permesso alla stessa di rimanere immeritadamente sul mercato, continuando la propria attività ed aumentando il dissesto...[...] .. L'azione si inserisce, pertanto, nell'ambito di quelle a legittimazione attiva della curatela: in tal senso, si vedano l'art. 146 I. fall. e l'art. 255 d.lgs. n. 14 del 2019, quest'ultimo espressamente attributivo al curatore della legittimazione alle azioni, fra l'altro, di cui agli artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c. (Cass. 18610/2021).

L'azione di massa è caratterizzata dal carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del suo esito positivo e, nell'immediato, perviene all'effetto di aumentare la massa attiva (quali che possano essere i limiti quantitativi entro i quali i creditori se ne avvantaggeranno), tende quindi direttamente alla reintegrazione del patrimonio.

Nel caso in esame, il Curatore ha allegato non solo la responsabilità risarcitoria per danno da abusiva erogazione del credito, ma anche per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale alla luce della responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c. Nell'atto di citazione: *"La responsabilità extracontrattuale concorre quindi con quella contrattuale della Banca convenuta e concorre con quella degli amministratori della società"*.

Ebbene, l'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. è soggetta a **prescrizione quinquennale** che decorre dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a conoscenza dell'insufficienza del patrimonio sociale per inidoneità dell'attivo a soddisfare i loro crediti stante le passività, il che, come da principio della Suprema Corte, coincide *"in via di presunzione semplice fondata sull'id quod plerumque accidit"* (Cass. 18 gennaio 2023, n. 1387) con la dichiarazione di fallimento.

"La prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c., pur quando esercitata dalla procedura, decorre dal momento in cui l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inidoneo a soddisfarli: non si tratta di aprire la strada ad un soggettivismo psicologico, ma della valutazione astratta di conoscibilità: non già mero fatto soggettivo di conoscenza del danno da parte del titolare dell'azione, bensì rilievo del dato oggettivo della sua conoscibilità da parte dei terzi creditori, posti così nella condizione di poter esercitare il proprio diritto" (Cass. Civ. n. 31204/2017).

Nel caso concreto, il termine prescrizione -di 5 anni decorrenti dall'apertura del fallimento (2018)- non risulta prescritto per nessuno dei mutui dedotti in causa (atto interruttivo del 2022; citazione 26.9.22).

Il *dies a quo* coincide presuntivamente con il momento di apertura della liquidazione giudiziale, avvenuta in data 7 marzo 2018.

Secondo questa esposto, la prescrizione non è maturata con riferimento ai quattro i contratti di mutuo.

L'istituto bancario convenuto non ha offerto e documentato una differente ricostruzione sul punto del *dies a quo* e in particolare non ha offerto elementi persuasivi e convincenti per retrodatarlo ad una data

antecedente a quella di dichiarazione di fallimento. Anzi, si deve considerare che Banca B.B. ha dedotto che la società aveva patrimonio netto positivo per via della rinuncia al finanziamento soci e che dunque non emergeva un dissesto patrimoniale, crisi o insolvenza (p.12 comparsa) pertanto, in disparte le considerazioni che di seguito saranno svolte sulla reale situazione, si può ritenere che la convenuta stessa abbia ammesso che i creditori non potevano essere a conoscenza dello stato di insolvenza della società, proprio in virtù dell'apparenza derivante dalla rinuncia al finanziamento soci (deduce che, in sede di approvazione bilanci, la perdita veniva coperta mediante il conto "Utili a nuovo" e mediante utilizzo del conto "Soci c/finanziamenti").

Sulla scorta dell'insegnamento della S.C. (*rilievo del dato oggettivo della sua conoscibilità da parte dei terzi creditori, posti così nella condizione di poter esercitare il proprio diritto*) si deve concludere che solo con l'apertura del fallimento (2018) si ha la decorrenza della prescrizione dell'azione ex art. 2394 cc.

C)-Tutto ciò posto in ordine alle questioni pregiudiziali e preliminari, e potendosi procedere all'esame **del merito** della controversia, il Collegio osserva:

La concessione abusiva di credito è costituita dall'agire "*del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata*" (Cass. civ. n. 18610/2021).

La giurisprudenza ha da tempo individuato una condotta illecita da parte dell'istituto bancario che conceda credito in una situazione di dissesto o di stato d'insolvenza del soggetto finanziato, condotta appunto qualificata come "concessione abusiva di credito": con essa, specularmente, si designa l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi.

Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali. Il soggetto finanziatore, sulla base di questa, è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate. [...] l'erogazione del credito, che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173 c.c. Onde le prescrizioni di vigilanza divengono rilevanti nella valutazione relativa alla violazione di obblighi primari, ai fini

dell'individuazione di una responsabilità alla stregua della diligenza professionale dovuta ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2082 c.c. (Cass.18610/2021).

Come visto, sono stati svolti, fin dalla citazione, argomenti che abbracciano anche profili di responsabilità e di danno della Banca finanziatrice, sia a titolo contrattuale (verso l'impresa) sia a titolo di responsabilità aquiliana (verso il ceto creditorio), difatti a a pag.19 citazione si legge: “con l'azione per abusiva concessione di credito il curatore fa valere due connessi profili di danno: il ristoro del danno subito dalla società e nello stesso tempo dalla massa dei creditori pregiudicati dalla diminuita garanzia patrimoniale.

Come già anticipato, la responsabilità dell'istituto di credito nei confronti della società finanziata è ricondotta nell'alveo della responsabilità contrattuale da c.d. contatto sociale. In particolare, la responsabilità è riconducibile alla violazione della regola delle obbligazioni inerente al rispetto dei canoni di diligenza professionali che sovrintendono l'attività del *bonus argentarius* ex art. 1176 c.c. Ai sensi di questa norma, in particolare, l'istituto di credito è tenuto al rispetto dei principi c.d. di sana e corretta gestione. Ne consegue che, in caso di erogazione di credito qualificata come abusiva, può configurarsi la responsabilità dell'istituto di credito che abbia cagionato un danno al patrimonio del soggetto finanziato, derivante dalla violazione dei principi di sana e prudente gestione.

“L'erogazione del credito è qualificabile come "abusiva" qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi. In tale evenienza l'erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa” (Cass. civ. n. 29840 del 2023).

Inoltre, assumono rilievo la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi, “dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica” (Cass. civ. 18610/2021).

I principi di sana e prudente gestione sono richiamati in numerose norme del T.U.B. oltre che in ambito internazionale, come, ed esempio, l'art. 142 del Regolamento UE n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Nel caso in cui la società che richiede il finanziamento versi in una situazione di crisi o di illiquidità, i principi di sana e prudente gestione richiedono all'istituto di credito di accertare le concrete prospettive di superamento della situazione di difficoltà in cui versa la società.

Ed infatti, al fine di accertare la responsabilità dell'istituto di credito, è necessario valutare se il soggetto finanziatore ha agito "con imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'art. 43 c.p., o abbia viceversa, pur nella concessione del credito, attuato ogni dovuta cautela, al fine di prevenire l'evento. Tale seconda situazione potrà, ad esempio, verificarsi ove la banca - pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa - abbia operato nell'intento del risanamento aziendale, erogando credito ad impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di razionale permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito allo scopo del risanamento aziendale, secondo un progetto oggettivo, ragionevole e fattibile.

Quel che rileva, dunque, non è più il fatto in sé che l'impresa finanziata sia in istato di crisi o d'insolvenza, pur noto al finanziatore, onde questi abbia così cagionato un ritardo nella dichiarazione di fallimento: quel che rileva è unicamente l'insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento di quella crisi.

In sostanza, sovente il confine tra finanziamento "meritevole" e finanziamento "abusivo" si fonderà sulla ragionevolezza e fattibilità di un piano aziendale".

Dunque, l'aspetto rilevante riguarda la sussistenza o meno di fondate prospettive, sulla base di una valutazione ex ante, di superamento della crisi da parte della società finanziata, che versi in uno stato di crisi e di insolvenza, pur noto al soggetto finanziatore.

Al momento della concessione del quarto mutuo (29.10.2013), la società aveva già registrato un patrimonio netto negativo, così come emerge dal bilancio 2012 (per € 31.965, doc. 8 allegato all'atto di citazione).

Come poi allegato dal Curatore e documentato con relazione tecnica acquisita in procedura (doc.21 in memoria n.2), la copertura perdite in sede di approvazione bilanci è risultata solo apparente, in conseguenza della rettifica in aumento del passivo (in particolare, quanto alla posizione di agenzia entrate, emerge la rettifica per storno integrale di un credito, oltre che la ricostruzione di debiti maturati fino all'anno di imposta 2012, con la conseguenza che i debiti fiscali e previdenziali iscritti nel bilancio 2012 vanno integrati per l'importo di € 397.833,91). Essendo, di conseguenza, il patrimonio netto al 31.12.2012 negativo per € - 652.918,91, ne discende che, anche la rinuncia ai finanziamenti soci non era in realtà in grado di ripianare le ingenti perdite subite.

Inoltre, come rilevato dalla stessa Banca B.B., la società non era in grado di adempiere alle proprie obbligazioni tanto che la Banca, in data 16.12.2011, aveva minacciato di avviare azioni legali nei confronti dell'odierna fallita se quest'ultima non avesse sanato la propria posizione debitoria entro dieci giorni (doc. 18 allegato all'atto di citazione, lettera dell'ufficio legale della banca del 16.12.2011).

Nel caso in esame, poi, l'odierna fallita non ha prodotto un piano industriale che accerti la sua capacità di generare flussi di cassa e di superare la situazione di crisi. Ed infatti, l'istruttoria di fido (doc.8 allegato alla memoria n. 2 di parte convenuta,) non può essere considerata un piano industriale. Si tratta, all'evidenza, di prospettive del tutto sganciate da elementi di concretezza e soprattutto di "realità", giacchè si indicano - all'epoca del 12.3.2009- prospettive di introiti per una "stagione estiva imminente", il che dovrebbe presupporre l'avvio dell'attività del villaggio turistico, invece mai avviato ed anzi molto indietro nella sua realizzazione rispetto al dato preso in esame, ossia di un mero "completamento di finiture ed arredi".

Il business plan è dunque del tutto sganciato da una necessaria valutazione in concreto dei principali aspetti dell'attività.

La convenuta ha offerto documenti per dimostrare l'esecuzione di una istruttoria completa circa la finanziabilità dell'impresa, in particolare quanto alla presenza di elementi indicativi di concrete prospettive di superamento della crisi, proprio attraverso i risultati attesi dalla prosecuzione dell'attività.

Tra essi, in particolare, il **doc. 8** che rappresenterebbe il cd. *business plan*. Tuttavia, in tale documento, come visto, manca del tutto il contenuto tipico di un *business plan* giacchè esplicita semmai delle mere previsioni, ma prive di analisi di dati di supporto al punto da costituire solo delle ipotesi.

Anche gli altri documenti allo scopo depositati, come il **doc.7** (Proposta di concessione/rinnovo fidi, Vers. 25/03/09) ed il **doc.10** (proposta concessione fidi, N.Versione: 007 Data: 27/09/2013, relativo all'ultima tranche di finanziamento, deliberato pur in presenza di "fatti negativi", come da documento) non sono in grado di indicare il dato fondamentale, ossia la sussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento della crisi: il doc. 8 non riflette le caratteristiche enucleabili dalle linee guida dettate sul punto, in quanto sono assenti le due parti specificatamente previste come necessarie (parte descrittiva e parte quantitativa) ma, viceversa, vi è una rappresentazione unica e non approfondita; in particolare non sono illustrate strategie, risorse e modalità operative, è assente una analisi del contesto di mercato, la descrizione dell'organizzazione aziendale, il piano economico-finanziario o di marketing e le previsioni di crescita; è assente una pianificazione, con precisione, dello sviluppo del progetto e la comunicazione di fattibilità a interlocutori esterni.

Nel **doc. 7** aspetti di criticità sono: l'assenza di una effettiva verifica da parte dell'istituto erogante circa lo stato di avanzamento delle opere alla cui realizzazione si riferivano i precedenti finanziamenti, aspetto che invece sarebbe stato essenziale visto che la ultima tranche in esame era espressamente finalizzata a: finalizzato alla chiusura tombale di tutti i lavori afferenti la realizzazione e messa in opera dell'attività turistico alberghiera ed enogastronomica e visto che le indicazioni del dott. (omissis), di marzo 2009, si riferivano al "medio periodo" ed a previsioni di incassi già da giugno 2009 (il complesso non è stato terminato e mai entrato

in funzione);

Fallimenti e Società.it



l'assenza del bilancio 2008 (bilancio 2008 non ci è stato ancora consegnato in quanto in fase di elaborazione); l'indicazione che non siano "pienamente adeguati" i flussi attesi a risposta dello specifico quesito (-Nel caso di significativi investimenti di recente o imminente effettuazione, come si giudicano i flussi finanziari attesi in termini di capacità degli stessi di fronteggiare gli impegni finanziari assunti o in fase di assunzione); le considerazioni conclusive, secondo cui : Premesso che non entusiasma affatto procedere ad una nuova somministrazione di credito a breve distanza dal precedente, e già definito ultimativo, intervento, e senza chiare prospettive che l'attività possa essere in grado di raggiungere l'equilibrio aziendale..

Nel doc.10, dunque tra settembre ed ottobre 2013, il finanziamento ultimo è concesso per la ristrutturazione generale della posizione debitoria addirittura quando le opere, ancora in allora, non erano realizzate né l'attività del plesso turistico avviata. Detto doc.10 evidenzia: *Note:Rimarcati gli evidenti elementi di criticità finanziari e gestionali, comprovati anche dall'ultimo bilancio d'esercizio, l'Organo Deliberante ha dato corso al nuovo integrale riscadenzamento dei debiti bancari sottolineando le proprie perplessità in ordine alla capacità dell'azienda di riuscire a far regolarmente fronte all'impegno.(Data: 01/08/2013 Mittente: omissis) e conclude in calce: Nel dar corso, anche considerata l'informativa aggiuntiva, alla riproposizione per importo maggiorato del mutuo ipotecario recentemente deliberato si sottolinea come siano ancor più d'attualità le indicazioni precedentemente offerte.*

In assenza di un piano industriale, la Banca B.B. non ha adempiuto al proprio onere di verificare la fattibilità e l'attualità del superamento della situazione di crisi o di illiquidità da parte della società finanziata, né si può dire che siano stati esaminati aspetti in concreto salienti, trattandosi solo di indicazioni congetturali che neanche possano essere oggetto di una verifica di coerenza e di verosimiglianza.

Dunque, da quanto sopra evidenziato, non può proprio ravvisarsi un finanziamento "meritevole", cioè fondato sulla ragionevolezza e fattibilità del piano aziendale proposto dall'impresa in crisi, giacché tutte le criticità erano ben note all'Istituto di credito da molto tempo e constatate nella loro evoluzione negativa e non migliorativa; né ricorre una sostanziale ipotesi di assenza della responsabilità (che Cass.186102021, così chiaramente sintetizza: "*Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi*").

Il contributo causale della banca ha in definitiva consentito la prosecuzione dell'attività d'impresa, la quale non presentava risultati economici e neanche concrete prospettive di conseguirli, per cui -senza le erogazioni finanziarie della banca- la società non avrebbe potuto contare sui flussi necessari per esercitare l'attività d'impresa.

A parere del Collegio, risultano dimostrati il danno-evento, dato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in perdita; il danno-conseguenza, rappresentato dall'aumento del dissesto; il rapporto di causalità fra tali danni e la condotta tenuta, secondo il seguente insegnamento: *“In particolare, l'affermazione di tale responsabilità della banca richiede non solo la rigorosa indagine circa la situazione di negligenza professionale della banca, ma anche la scrupolosa verifica del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., alla stregua della teoria della causalità adeguata, per la quale non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'antecedente”* (Cass. civ. 18610/2021).

In assenza di finanziamenti da parte della Banca e in particolare del mutuo ultimo erogato, la prosecuzione (infruttuosa) dell'attività sociale non sarebbe stata possibile, ricorrendo già i presupposti di uno stato di scioglimento. Per contro, la prosecuzione ha determinato effetti pregiudizievoli dell'attività sociale, in cui il danno è facilmente ricavabile dai bilanci, che palesano lo stato di costante e inesorabile aggravamento del passivo.

D)-In particolare quanto al **profilo risarcitorio**, l'abusiva concessione di credito può causare un danno alla società finanziata, che è tendenzialmente ricollegato alla diminuzione della consistenza del patrimonio sociale e all'aggravamento delle perdite a causa della continuazione dell'attività d'impresa.

Merita sul punto richiamare le stesse affermazioni offerte dalla Banca, esplicitate espressamente in atti, per il valore ammissivo delle stesse: *«i macroscopici segnali di crisi irreversibile presenti nei bilanci di esercizio» della Fallita, che sono stati evidenziati dall'analisi tecnica di cui alla relazione prodotta dal Fallimento sub **doc. 21** (relazione e analisi che la Banca sin d'ora contesta integralmente quanto ad idoneità probatoria, perché, essendo un elaborato predisposto da un fiduciario del Fallimento, peraltro al di fuori di ogni contraddittorio con la Banca, integra una mera affermazione difensiva di parte, che come tale deve essere valutata, sicché non può essere ritenuta di per sé idonea a comprovare le infondate difese del Fallimento), non sono stati ignorati dalla Banca allorquando si è determinata a concedere e non revocare i mutui per cui è causa . Infatti, la Banca, da un lato, ha considerato che i bilanci della Fallita evidenziavano una situazione negativa ma, dall'altro, ha ritenuto (del tutto ragionevolmente) che tale negativa situazione non era significativa, in quanto basata su dati (negativi) astratti (quelli emergenti dal bilancio) che risultavano smentiti dai seguenti ulteriori dati (positivi) concreti, tutti acquisiti nel corso dell'istruttoria di fido:...”*

Ma, come si è sopra evidenziato, proprio l'istruttoria di fido non è stata adeguatamente dimostrata dalla Banca, assente un business plan, una indicazione di flussi di cassa e persino un qualche dato concreto circa l'avvio della attività connessa all'operazione immobiliare, della quale stessa non vi era indicazione di avvio a compimento (tanto che sarebbe poi emerse una serie di problematiche ed irregolarità urbanistiche e catastali e pratiche di condono edilizio non completate -doc.22 attore), come peraltro la Banca avrebbe

potuto agevolmente verificare. Rimane, invece, fermo che la Banca aveva avuto conoscenza de *i macroscopici segnali di crisi irreversibile presenti nei bilanci di esercizio» della Fallita... non sono stati ignorati dalla Banca allorquando si è determinata a concedere e non revocare i mutui per cui è causa.*

Infine, il cd. rapporto estimativo del 15.4.2013 acquisito dalla Banca (doc.11 conv.) è contraddetto e smentito dalla ampia, articolata ed esaustivamente motivata perizia di stima acquisita nella procedura di concordato (doc.22 attore), che ha evidenziato problematiche amministrative che avrebbero potuto rendere invendibili i beni e condoni non portati a termine (e, infine, un valore dell'intero compendio immobiliare di €.2.898.288,76).

E)-L'abusiva concessione di credito può causare un **danno** alla società finanziata, che è tendenzialmente ricollegato alla diminuzione della consistenza del patrimonio sociale e all'aggravamento delle perdite a causa della continuazione dell'attività d'impresa. Di tale danno possono essere ritenuti responsabili non solo gli organi sociali, ma anche gli istituti di credito che abbiano finanziato l'impresa.

“Si tratta della condotta della banca, dolosa o colposa, diretta a mantenere artificiosamente in vita un imprenditore in istato di dissesto, in tal modo cagionando al patrimonio del medesimo un danno, pari all'aggravamento del dissesto, in forza degli stessi interessi passivi del finanziamento non compensati dagli utili da questo propiziati, nonchè delle perdite generate dalle nuove operazioni così favorite” (Cass. civ. 18610/2021).

Anche con riferimento all'apprezzamento de danno, è utile richiamare la pronuncia sopra ricordata (Cass.18610/2021) che così afferma:

Per quanto riguarda i profili civili risarcitori, dalle condotte di abusivo ricorso e di abusiva concessione del credito, nel senso ora ricordato, possono derivare danni alla società amministrata o finanziata: in particolare, danno tipicamente ricollegato a tali condotte è, sul piano economico, la diminuita consistenza del patrimonio sociale e, sul piano contabile, l'aggravamento delle perdite favorite dalla continuazione dell'attività d'impresa. ...[...] il danno risarcibile «si presume» pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura e il patrimonio netto «determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484, detratti i costi», persino ammettendo che, ove manchino o siano inutilizzabili a tal fine le scritture contabili, il danno sia liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

Quanto all'onere della prova, l'affermazione di tale responsabilità della banca richiede non solo l'indagine circa la situazione di negligenza professionale della banca, ma anche la scrupolosa verifica del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., alla stregua della teoria della causalità adeguata, per la quale non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'antecedente.

Il **danno** consiste nell'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa, che si possa evidenziare all'esito del vaglio analitico della situazione economico-patrimoniale della società successivamente fallita, attraverso il riscontro dei netti patrimoniali e della relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero delle perdite registratesi nel medesimo lasso temporale, vaglio a decorrere dall'esercizio antecedente all'operazione di finanziamento controversa e, successivamente, sino all'ultimo esercizio precedente la dichiarazione di fallimento, al vaglio analitico (Cass. 29840/2023).

Sul punto, risulta ampia ed esaustiva la analisi effettuata sia nella relazione ex art. 33 del curatore, sia nella perizia prodotta (doc.22) evidenziandosi sul punto che sia la relazione ex art. 33 L.F. sia la perizia possono essere strumenti indicativi per accertare il danno causato e per individuare le relative responsabilità, potendo esser posti a base delle valutazioni unitamente ad altri elementi.

La prova non attiene all'effetto patrimoniale dell'esecuzione del finanziamento (dato di per sé neutro), bensì al danno che può derivare dall'utilizzo della somma nell'attività di impresa consentendone una prosecuzione ulteriormente incrementativa del dissesto (o anche determinando, verso i creditori, l'apparenza momentanea di una insussistente solvibilità).

Occorre innanzitutto indagare se la Società avesse o meno la capacità di sostenere gli oneri derivanti dal finanziamento e di pervenire, anche grazie al finanziamento medesimo, al risanamento dell'impresa.

Ebbene, già nel 2009 (doc.7, proposta fido 25.3.2009, in cui è riferito di bilanci non significativi che vedono il supporto dell'attività solo con i versamenti soci dell'avv. omissis, socio unico, amministratore di fatto e garante) non vi era chiarezza circa la capacità di sostenere gli oneri del finanziamento, inoltre l'esborso finanziario annuo che la Fallita avrebbe dovuto sostenere per rimborsare il quarto mutuo, era in relazione ad una futura attività di valorizzazione dei suoi immobili, ma allora non ancora avviata perché non ultimate le opere.

Inoltre, il danno è costituito anche dall'aggravamento della situazione della società, nel senso che il patrimonio netto di A.A., che registrava segno negativo già nell'anno 2012, ha poi subito un ulteriore decremento a partire dall'anno 2013, successivamente alla concessione del quarto mutuo. Secondo parte attrice, il danno sarebbe quindi costituito dal pregiudizio conseguente alla indebita concessione di finanziamenti da parte della Banca, quantificabile attraverso la differenza tra il patrimonio netto della Società risultante dal bilancio dell'anno 2012 (-€ 31.965,00, quando già la Società avrebbe dovuto ricostituire il capitale o entrare in liquidazione: doc.8 attore, bilancio 2012 con indicazione TOTALE PATRIMONIO NETTO - 31.965,00) e quello quantificabile alla data di apertura del Fallimento del 7.03.2018 (-€ 2.771.001,49), per una differenza di **€2.739.036,49** (nelle conclusioni la domanda risarcitoria è svolta con richiesta di condanna ad un risarcimento *determinato nell'importo pari ad euro 2.700.000,00, ovvero nella maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa*).

La convenuta deduce, quale argomento difensivo, che in realtà la Società fallita aveva riportato, per la prima volta, patrimonio netto negativo e perdita integrale del capitale sociale solo al 31/12/**2015**, situazione rilevata dal bilancio del 2015, depositato in RR II solamente il 10/3/2018 (e perciò conoscibile alla Banca e ai terzi solo da quel momento) e che la revoca del credito concesso alla Fallita con il quarto mutuo si era avuta all'inizio di agosto del 2016 (dopo il decesso improvviso dell'amministratore di fatto e garante), quindi prima di conoscere della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

Tuttavia, tale argomento non risulta condivisibile in quanto non tiene conto delle risultanze dei bilanci prodotti (doc.8 bilancio 2012: -31.965,00) e del progressivo aggravamento della perdita del capitale (2013: -171.714; 2014: -104.741; 2015: -599.633; 2016: -1.258.887; 2017: -1.784.928), come da documentazione tutta depositata in atti.

In conclusione, il danno è identificabile proprio nell'aggravamento del passivo -registrato negli stessi bilanci sociali- cui correlativamente non è seguito alcun vantaggio per il soggetto finanziato ed il suo patrimonio.

Il danno va quantificato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, prendendo in considerazione le risultanze dei bilanci, a decorrere dall'esercizio antecedente all'ultima operazione di finanziamento controversa (che è del 2013, dunque bilancio 2012) e, successivamente, sino all'ultimo esercizio precedente la dichiarazione di fallimento (che è del 2018, dunque bilancio 2017), attraverso il riscontro dei netti patrimoniali e della relativa evoluzione (da -31.965,00 a -1.784.928): discende che il danno è accertabile in **€ 1.752.963**.

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo con riferimento ai minimi per lo scaglione di valore (ed esclusione di fase istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accertata la concessione abusiva di credito da parte di Banca B.B. a favore di A.A. ora Fallimento (omissis), in forza dei contratti di finanziamento: mutuo fondiario in pool n. 010/06001008 stipulato in data 29 agosto 2008, mutuo n.098/459712 stipulato il 6 novembre 2008, mutuo n.098/01017017 stipulato in data 23 aprile 2009, contratto di mutuo fondiario n. 098/1129919 stipulato in data 29 ottobre 2013, **condanna** Banca B.B. a risarcire a Fallimento A.A. l'importo di **€ 1.752.963** a titolo di danno;

pone a carico di parte convenuta la rifusione delle spese di lite liquidate per compensi in € 10.180,00 oltre spese generali, iva e cpa secondo legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 5.6.2025.

Il Presidente rel.est.
dott. Luisa Vasile



Fallimenti e Società.it